

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Centro di formazione, ricerca e comunicazione sull'educazione sensoriale, alimentare e del gusto – APS”

Titolo I

Definizione scopi

Art. 1

 L'associazione denominata «Centro di formazione, ricerca e comunicazione sull'educazione sensoriale, alimentare e del gusto – APS» svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o “cts”) e successive modifiche : è stata costituita a Prato in data 12/12/2002.

La sede è a Prato (PO) all'indirizzo risultante alla Amministrazione competente. L'associazione non ha scopo di lucro. Possono essere costituite altre sedi operative dell'associazione in varie regioni d'Italia, stati europei e a livello internazionale.

Art. 2

L'associazione può aderire ad altre associazioni, enti, istituzioni, che perseguono gli stessi scopi e sostenere fondazioni, centri studi, iniziative editoriali e promozionali. All'associazione possono aderire tutti i cittadini, enti pubblici e non, istituti, ecc. che ne condividono lo statuto.

 L'associazione può promuovere intese e collaborazioni con centri di ricerca, Università, Istituti scolastici, associazioni esistenti a livello nazionale, europeo e internazionale.

Art. 3

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (art. 5, lettera D, CTS);
-

- 
- 
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla *tutela degli animali e prevenzione del randagismo*, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, lettera E, CTS);
 - *formazione universitaria e post-universitaria* (art. 5, lettera G, CTS);
 - *ricerca scientifica di particolare interesse sociale* (art. 5, lettera H, CTS);
 - organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);
 - *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, lettera L, CTS);
 - attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del *commercio equo e solidale*, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (art. 5, lettera O, CTS);
 - *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (art. 5, lettera S, CTS);
 - *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*" (art. 5, lettera Z, CTS).

L'associazione si propone quindi di:

- Promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola; la formazione personale degli operatori impegnati nelle politiche formative, sui temi dell'educazione alimentare, della salute, della biodiversità, dell'ambiente.
- Sostenere attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, formazione a tutti i livelli dell'istruzione finalizzati alla piena attuazione del diritto allo studio, e sui temi dell'educazione alimentare, sensoriale e del gusto.

- Promuovere percorsi educativi che, attraverso lo sviluppo dell'associazionismo, rispondano ai bisogni formativi della popolazione lungo tutto l'arco della vita.
- Conservare gli ambienti, il paesaggio, le culture e colture agro-silvo-pastorali, il patrimonio gastronomico e le diverse forme della cultura alimentare.
- Promuovere iniziative editoriali, e pubblicitarie
- Favorire scambi e gemellaggi fra scuole, associazioni e comunità a livello nazionale ed internazionale.
- Realizzare itinerari didattico-culturali finalizzati alla conoscenza dei prodotti tipici ed internazionali e alla valorizzazione del patrimonio agro-alimentare dei territori.
- Organizzare attività e laboratori didattici per studenti, giovani e adulti, corsi di formazione professionale, stage, tirocini, master, progetti di agricoltura sociale.
- Recuperare, produrre, promuovere prodotti alimentari, tipici, tradizionali e piatti delle cucine del territorio.
- Gestire spazi pubblici e privati destinati all'attività didattica, di formazione, di ristorazione.
- Organizzare eventi, corsi, mostre, fiere, attività di catering, e convegni.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II

Associati

Art. 4

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone, le associazioni e gli enti, sia privati che pubblici, che siano comunque interessati agli scopi ed alle attività dell'Associazione: l'adesione di soggetti diversi dalle persone fisiche è fatto nel rispetto dell'articolo 35 c.3 del Codice del Terzo Settore.

Le domande – redatte in forma scritta e contenenti le informazioni anagrafiche e dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi – dovranno venire rivolte al Presidente dell'Associazione e l'ammissione del nuovo associato dovrà venire deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo il giudizio discrezionale ma *non discriminatorio*, coerente con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte che, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 5

Gli associati saranno tenuti a versare una quota di iscrizione nella misura che sarà deliberata dall'Assemblea. Sempre su delibera dell'Assemblea gli associati potranno essere tenuti a versare un contributo annuo, nella misura decisa dalla stessa Assemblea. Gli associati saranno tenuti anche al rispetto del presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni nonché a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

Art. 6

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo secondo il principio del voto singolo; non sono ammesse deleghe.

Tutti i soci potranno fruire dei servizi offerti dall'Associazione.

La partecipazione all'Associazione ha durata illimitata salvo le cause di esclusione previste dalla legge e dal presente Statuto al successivo articolo 7.

La quota sociale è intrasmissibile, rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto , negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni .

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima .

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Titolo III

Organi sociali

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Sindaci Revisori;
- l'organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 cts.

L'Associazione si può dotare di un Comitato Tecnico-scientifico come supporto alle proprie attività.

Art. 9

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative: ciascun associato ha *un voto*.

È convocata almeno una volta l'anno dal Presidente in forma scritta tramite comunicazione che deve pervenire a ciascun socio con l'ordine del giorno, di norma almeno sette giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea può essere convocata in forma straordinaria quando sia avanzata richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea delibera:

- 
- Sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
 - Sulla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - Sulla nomina e revoca del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti;
 - Sulla nomina e revoca dell'organo di Controllo qualora attivo al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 30 cts e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Sul rendiconto economico e finanziario;
 - sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - sulla *esclusione degli associati* ;
 - sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
 - sull'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
 - sullo *scioglimento*;
 - sulla *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione ;
 - sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo secondo il principio del voto singolo; non sono ammesse deleghe.

Le votazioni potranno avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti all'Assemblea.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati .

Il Consiglio Direttivo è composto da 3-5 membri per la *durata* di quattro anni e i suoi compiti sono:

- Programmare le attività;
- Predisporre il preventivo gestionale e il rendiconto economico-finanziario;
- Applicare le decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- Eleggere il Presidente dell'Associazione;
- Fissare le quote associative e i servizi ai soci.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

È validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti e le *deliberazioni* sono assunte a maggioranza dei presenti.

 La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e svolge le seguenti funzioni:

- Convoca e assicura il regolare funzionamento degli organismi dirigenti;
- Esercita i compiti di rappresentanza e di collegamento inerenti le proprie funzioni;
- Ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione verso i terzi e in giudizio;
- Può nominare un Vice Presidente a rappresentarlo in tutte le sue funzioni e ad assumere i poteri in caso di assenza o di impedimento;

Art. 12

 Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla e verifica le strutture contabili, i libri cassa ed i libri paga, il bilancio preventivo e consuntivo, e presenta annualmente, per l'approvazione, una relazione al Consiglio direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri nominati dall'Assemblea. Il Collegio resta in carica due anni: ciascun membro non è rieleggibile per più di una volta consecutiva.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Qualora attivo per obbligo di legge l'organo di Controllo di cui al successivo articolo, il Collegio dei Sindaci Revisori perde, per il tempo di attività dell'organo in oggetto, quelle funzioni che il Codice attribuisce inderogabilmente all'Organo di Controllo.

Art. 13

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

 L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV

Patrimoni e risorse

Art. 14

Il patrimonio dell'Associazione – costituito dai beni mobili e immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, da parte dei soggetti pubblici e privati con espressa destinazione nonché comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 
- Dalle quote associative;
 - Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività;
 - Dalle elargizioni o donazioni e lasciti testamentari o dai contributi dei soggetti pubblici e privati che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - Dalle entrate derivanti dalle attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore ,
 - Dai proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore ;
 - Dai proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore .

Gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte dalla legge.



Art. 15

L'inizio e la chiusura dell'esercizio sociale sono fissati al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del terzo Settore in tema di bilancio sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (inf. Sociale, c.2 art 14 cts);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale (Bil. Sociale, c. 1 art. 14 cts)*.

Titolo V

Libri

Art. 15

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci Revisori, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo, qualora attivato secondo quanto previsto dall'articolo 30 cts;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità : richiesta scritta al Presidente.

Titolo VI

Volontariato e lavoro retribuito

Art. 16

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 . I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 cts.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 17

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Titolo VII

Scioglimento

Art. 18

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo verrà devoluto secondo il deliberato dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a favore di altri enti del Terzo settore o di Associazioni che svolgono attività culturali o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Titolo VIII

Rinvio

Art. 19

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

